

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 24 novembre 2012

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 5 ottobre 2012, n. 28.

Semplificazione del sistema normativo regionale. Abrogazione di leggi e regolamenti regionali Pag. 3

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
24 settembre 2012, n. 19-94/Leg.

Modificazione del decreto del Presidente della Giunta provinciale 17 novembre 1992, n. 16-69/Leg. (Regolamento di esecuzione della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia)) Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
27 settembre 2012, n. 20-95/Leg.

Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 3 novembre 2008, n. 51-158/Leg. (Regolamento concernente le modalità di raccolta, di acquisizione e di cessione di materiale forestale di moltiplicazione, i parametri dimensionali e le caratteristiche tecniche delle infrastrutture forestali, la composizione, le funzioni e i criteri di funzionamento della cabina di regia della filiera foresta - legno, le modalità di funzionamento della commissione provinciale forestale e di gestione e di utilizzazione del fondo forestale provinciale nonché la disciplina attuativa della viabilità forestale (articoli 31, 32, 62, 65, 93, 94, 95 e 100 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11). Pag. 5

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
15 ottobre 2012, n. 35.

Regolamento relativo al servizio di coordinamento immigrazione e alla consulta provinciale per l'immigrazione Pag. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
15 ottobre 2012, n. 36.

Regolamento di esecuzione concernente il Centro di tutela contro le discriminazioni Pag. 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
18 ottobre 2012, n. 37.

Area Istruzione e formazione musicale in lingua italiana Pag. 11


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
22 ottobre 2012, n. 38.

Linee guida per la predisposizione del masterplan per la realizzazione della rete d'accesso in fibra ottica nei comuni dell'Alto Adige Pag. 12

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 ottobre 2012, n. 0215/Pres.

Regolamento per la concessione del contributo straordinario alle associazioni di volontariato che svolgono attività di trasporto malati, anziani e disabili previsto dall'articolo 9, comma 11, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14. (Assestamento del bilancio 2012) Pag. 14



REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
9 ottobre 2012, n. **54/R.**

Regolamento di attuazione dell'articolo 136 della legge regionale 27 dicembre 2011 n. 66 (Legge finanziaria per l'anno 2012)..... Pag. 16

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
9 ottobre 2012, n. **55/R.**

Regolamento di attuazione dell'articolo 76 bis, comma 8, legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) in merito all'istituzione del Fascicolo Sanitario Elettronico..... Pag. 17



REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 5 ottobre 2012, n. 28.

Semplificazione del sistema normativo regionale. Abrogazione di leggi e regolamenti regionali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Autonoma Valle d'Aosta n. 44 del 23 ottobre 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e oggetto

1. La presente legge è finalizzata a semplificare il sistema normativo regionale mediante l'abrogazione espressa di disposizioni di legge e regolamento regionali già tacitamente o implicitamente abrogate o, comunque, non più operanti o applicate.

Art. 2.

Presidenza della Regione

1. Sono o restano abrogate:

a) la seguente legge regionale in materia di enti locali:

1) legge regionale 12 febbraio 1979, n. 9 (Norme per lo scioglimento degli enti comunali di assistenza e per il trasferimento ai comuni delle relative attribuzioni, del personale e dei beni);

b) la seguente legge regionale in materia di cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale:

1) legge regionale 29 novembre 1991, n. 71 (Rifinanziamento della legge regionale 9 luglio 1990, n. 44 (Interventi regionali di cooperazione e solidarietà con i paesi in via di sviluppo)).

Art. 3.

Agricoltura e risorse naturali

1. Sono o restano abrogate le seguenti leggi regionali in materia di agricoltura:

a) legge regionale 22 gennaio 1960, n. 1 (Garanzia fideiussoria della Regione presso l'Istituto Bancario San Paolo di TORINO, per l'apertura di credito in conto corrente a favore della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta);

b) legge regionale 29 marzo 1963, n. 8 (Partecipazione della Regione Autonoma Valle d'Aosta alla costituenda Società per Azioni «Centrale del Latte di AOSTA» e autorizzazione alla sottoscrizione di capitale azionario della Società stessa);

c) legge regionale 7 marzo 1973, n. 7 (Norme ed interventi nel settore dell'agricoltura per la conservazione del paesaggio agricolo montano e per la protezione della natura);

d) legge regionale 10 settembre 1973, n. 32 (Norme di applicazione della legge regionale 7 marzo 1973, n. 7: «Norme ed interventi nel settore dell'agricoltura per la conservazione del paesaggio agricolo montano e per la protezione della natura»);

e) legge regionale 29 dicembre 1975, n. 55 (Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità Europee per la riforma dell'agricoltura);

f) legge regionale 21 dicembre 1977, n. 70 (Aumento dello stanziamento per l'applicazione dell'art. 3 della legge regionale 9 maggio 1977, n. 26);

g) legge regionale 28 luglio 1978, n. 49 (Attuazione della direttiva n. 268 del 28 aprile 1975 del Consiglio delle comunità europee per l'agricoltura di montagna e delle zone svantaggiate);

h) legge regionale 29 novembre 1978, n. 58 (Autorizzazione di spesa per la concessione di contributo annuo regionale a favore del Consorzio Apistico della Valle d'Aosta);

i) legge regionale 23 aprile 1979, n. 23 (Concessione di garanzia fideiussoria della Regione presso l'Istituto Federale di Credito Agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta a favore del Consorzio di miglioramento fondiario «Les Litzes» avente sede in comune di LA SALLE);

j) legge regionale 10 dicembre 1980, n. 50 (Concessione di garanzia fideiussoria della Regione presso l'Istituto bancario San Paolo di Torino a favore del consorzio di miglioramento fondiario Ozein con sede in comune di AYMAVILLES);

k) legge regionale 11 agosto 1981, n. 51 (Concessione di garanzia fideiussoria della Regione presso l'istituto federale di credito agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta a favore del «consorzio di miglioramento fondiario ru Courtaud» con sede in comune di SAINT-VINCENT);

l) legge regionale 11 agosto 1981, n. 52 (Concessione di garanzia fideiussoria della Regione presso l'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta a favore del consorzio di miglioramento fondiario DOUES-Champillon-Conca di By, con sede in comune di DOUES);

m) legge regionale 4 dicembre 1981, n. 70 (Attuazione della direttiva CEE n. 80/666 del 24 giugno 1980 e della legge 1° agosto 1981, n. 423. Modificazioni e integrazioni della legge regionale 28 luglio 1978, n. 49. Indennità compensativa annua);

n) legge regionale 23 giugno 1983, n. 61 (Prosecuzione e rinnovo della concessione della indennità compensativa annua agli imprenditori e conduttori di aziende agricole);

o) legge regionale 4 maggio 1984, n. 13 (Prosecuzione e rinnovo della concessione della indennità compensativa annua agli imprenditori e conduttori di aziende agricole);

p) legge regionale 4 maggio 1984, n. 14 (Garanzia fideiussoria della Regione presso l'Istituto bancario San Paolo di Torino, per la concessione di prestiti e di fido bancario a favore della S.p.A. Centrale Laitière d'AOSTE);

q) legge regionale 28 novembre 1985, n. 75 (Concessione della garanzia fideiussoria della Regione presso Istituti di credito e aziende bancarie, per la concessione di un mutuo a favore della Cooperativa produttori latte e fontina di SAINT-CHRISTOPHE);


r) legge regionale 27 marzo 1986, n. 8 (Rifinanziamento per l'anno 1986 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30, recante interventi in materia di agricoltura, art. 4, lett. c);

s) legge regionale 7 agosto 1986, n. 41 (Rifinanziamento per l'anno 1986 e successivi delle provvidenze in corso mantenute in vigore dall'art. 47 della l.r. 6 luglio 1984, n. 30: Interventi regionali in materia di agricoltura);

t) legge regionale 19 aprile 1988, n. 19 (Rifinanziamento della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30 e 12 dicembre 1986, n. 62, recanti interventi regionali in materia di agricoltura in corrispondenza di autorizzazioni a contrarre mutui passivi);

u) legge regionale 30 luglio 1991, n. 28 (Rifinanziamento della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30, modificata dalla legge regionale 12 dicembre 1986, n. 62, recante interventi regionali in materia di agricoltura);

v) legge regionale 1° dicembre 1992, n. 65 (Interventi a sostegno degli agricoltori a seguito di oneri e danni derivanti dalla conduzione aziendale);



w) legge regionale 1° dicembre 1992, n. 66 (Rifinanziamento dell'art. 4, comma 2°, lett. b e lett. c della legge regionale 6 luglio 1984 n. 30 e successive modificazioni, recanti interventi regionali in materia di agricoltura);

x) legge regionale 26 maggio 1993, n. 42 (Rifinanziamento della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30, recante «Interventi regionali in materia di agricoltura», modificata dalle leggi regionali: 12 dicembre 1986, n. 62, 17 giugno 1991, n. 19 e 23 dicembre 1991, n. 84);

y) legge regionale 26 maggio 1993, n. 43 (Rifinanziamento dell'art. 4, comma 2°, lett. b e lett. c della legge regionale 6 luglio 1984 n. 30 e successive modificazioni, recanti interventi regionali in materia di agricoltura);

z) legge regionale 30 novembre 1993, n. 81 (Concessioni di contributi per la realizzazione di iniziative promozionali di interesse agricolo);

aa) legge regionale 14 gennaio 1998, n. 2 (Applicazione in Valle d'Aosta delle disposizioni comunitarie relative al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie).

Art. 4.

Bilancio, finanze e patrimonio

1. Sono o restano abrogate le seguenti leggi regionali in materia di bilancio e contabilità:

a) legge regionale 16 agosto 2001, n. 14 (Approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2000);

b) legge regionale 16 luglio 2002, n. 13 (Approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2001);

c) legge regionale 14 novembre 2002, n. 22 (Secondo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per gli anni 2002 e 2003 e rideterminazione di autorizzazioni di spesa);

d) legge regionale 28 aprile 2003, n. 12 (Approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2002);

e) legge regionale 17 agosto 2004, n. 18 (Approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2003);

f) legge regionale 15 novembre 2004, n. 26 (Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2004 e a quello pluriennale per il triennio 2004/2006);

g) legge regionale 16 giugno 2005, n. 14 (Approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2004);

h) legge regionale 18 novembre 2005, n. 26 (Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2005 e a quello pluriennale per il triennio 2005/2007);

i) legge regionale 3 agosto 2006, n. 14 (Approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2005);

j) legge regionale 20 novembre 2006, n. 24 (Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2006 e a quello pluriennale per il triennio 2006/2008).

Art. 5.

Sanità, salute e politiche sociali

1. È o resta abrogato il seguente regolamento regionale in materia di assistenza sociale:

a) regolamento regionale 12 aprile 1957 (Regolamento per l'assistenza ai vecchi bisognosi per l'attuazione della legge regionale 20 dicembre 1955, n. 1).

Art. 6.

Opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica

1. Sono o restano abrogate le seguenti leggi regionali in materia di assetto del territorio e tutela del paesaggio:

a) legge regionale 28 dicembre 1983, n. 90 (Aumento per l'esercizio 1983 dello stanziamento per l'applicazione della legge regionale 15 giugno 1978, n. 18: «Contributi per la costruzione e la ricostruzione di tetti in lose e di balconi tipici in legno»);

b) legge regionale 28 dicembre 1984, n. 85 (Aumento per l'esercizio 1984 dello stanziamento per l'applicazione della legge regionale 15 giugno 1978, n. 18: «Contributi per la costruzione e la ricostruzione di tetti in lose e di balconi tipici in legno»).

Art. 7.

Turismo, sport, commercio e trasporti

1. Sono o restano abrogate:

a) le seguenti leggi regionali in materia di turismo:

1) legge regionale 31 maggio 1956, n. 2 (Norme in materia di industria alberghiera e di turismo);

2) legge regionale 31 gennaio 1977, n. 12 (Condizioni di maggior favore nella concessione di provvidenze per il turismo ai sensi della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33 e successive modificazioni - Capo II);

3) legge regionale 31 agosto 1991, n. 36 (Concessione di incentivi per il potenziamento e la qualificazione della ricettività alberghiera);

4) legge regionale 5 settembre 1991, n. 56 (Autorizzazione alla Giunta regionale a contrarre mutui per i progetti regionali finanziati con i contributi di cui al decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, in legge 30 dicembre 1988, n. 556, concernente misure per la realizzazione di strutture turistiche ricettive);

b) la seguente legge regionale in materia di commercio:

1) legge regionale 20 giugno 1978, n. 45 (Estensione delle provvidenze di cui alla legge regionale 5 giugno 1974, n. 16, a favore degli esercenti attività commerciali, residenti in Valle d'Aosta);

c) le seguenti leggi regionali in materia di trasporti:

1) legge regionale 8 agosto 1989, n. 62 (Collegamento ferroviario - tramviario COGNE-Charemoz-Plan Pra. Rifinanziamento della l.r. 13 dicembre 1984 n. 68);

2) legge regionale 3 gennaio 1990, n. 2 (Nuovo sistema funiviario di trasporto pubblico collettivo regionale di persone e di merci CHAMOIS-ANTEY-SAINT-ANDRÉ);

d) la seguente legge regionale in materia di sport:

1) legge regionale 23 dicembre 1991, n. 80 (Rifinanziamento per l'anno 1991 della legge regionale 7 agosto 1986, n. 42, concernente incentivi per la realizzazione di impianti d'innervamento artificiale).

Art. 8.

Disposizione transitoria

1. Le disposizioni abrogate dalla presente legge restano applicabili ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione dei relativi impegni di spesa.

La seguente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 5 ottobre 2012

ROLLANDIN

(Omissis).

12R0697



**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(Provincia di Trento)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
24 settembre 2012, n. 19-94/Leg.

Modificazione del decreto del Presidente della Giunta provinciale 17 novembre 1992, n. 16-69/Leg. (Regolamento di esecuzione della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia)).

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 40/I-II del 2 ottobre 2012)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visti gli articoli 53 e 54, comma 1, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige;

Visto il decreto del Presidente della Giunta provinciale 17 novembre 1992, n. 16-69/Leg. (Regolamento di esecuzione della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia»), in particolare l'art. 31;

Vista la legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia);

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1929 del 14 settembre 2012 recante ad oggetto «Approvazione del regolamento recante: «Modificazione del decreto del Presidente della Giunta provinciale 17 novembre 1992, n. 16-69/Leg. (Regolamento di esecuzione della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia))»;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Modificazione decreto del Presidente della
Giunta regionale n. 16-69/Leg. del 1992*

1. Dopo il primo periodo del comma 2-bis dell'art. 31 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 17 novembre 1992, n. 16-69/Leg. è inserito il seguente: «L'utilizzo di rapaci delle medesime specie è altresì consentito per esercitare azioni di disturbo e controllo, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 31, comma 2 della legge, nei confronti di uccelli appartenenti alle specie selvatiche o domestiche inselvatichite.».

Il presente decreto sarà pubblicato nel «*Bollettino ufficiale*» della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 24 settembre 2012

DELLAI

12R0698

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
27 settembre 2012, n. 20-95/Leg.

Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 3 novembre 2008, n. 51-158/Leg. (Regolamento concernente le modalità di raccolta, di acquisizione e di cessione di materiale forestale di moltiplicazione, i parametri dimensionali e le caratteristiche tecniche delle infrastrutture forestali, la composizione, le funzioni e i criteri di funzionamento della cabina di regia della filiera foresta - legno, le modalità di funzionamento della commissione provinciale forestale e di gestione e di utilizzazione del fondo forestale provinciale nonché la disciplina attuativa della viabilità forestale (articoli 31, 32, 62, 65, 93, 94, 95 e 100 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11).

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 40/I-II del 2 ottobre 2012)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visti gli articoli 53 e 54, comma 1, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige;

Visto l'art. 61 della legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11 (Legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura);

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2006 del 21 settembre 2012 recante ad oggetto «Approvazione del regolamento recante: Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 3 novembre 2008, n. 51-158/Leg. (Regolamento concernente le modalità di raccolta, di acquisizione e di cessione di materiale forestale di moltiplicazione, i parametri dimensionali e le caratteristiche tecniche delle infrastrutture forestali, la composizione, le funzioni e i criteri di funzionamento della cabina di regia della filiera foresta - legno, le modalità di funzionamento della commissione provinciale forestale e di gestione e di utilizzazione del fondo forestale provinciale nonché la disciplina attuativa della viabilità forestale (articoli 31, 32, 62, 65, 93, 94, 95 e 100 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11).»;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Modificazioni del titolo del decreto del Presidente della
Provincia 3 novembre 2008, n. 51-158/Leg.*

1. Nel titolo del decreto del Presidente della Provincia n. 51-158/Leg. del 2008 dopo le parole: «materiale forestale di moltiplicazione.» sono inserite le seguenti: «l'elenco provinciale delle imprese forestali.» e le parole: «articoli 31, 32, 62» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 31, 32, 61, 62».

Art. 2.

*Modificazioni dell'art. 1 del decreto del Presidente
della Provincia 3 novembre 2008, n. 51-158/Leg.*

1. Al comma 1 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Provincia n. 51-158/Leg. del 2008 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «In attuazione degli articoli 31, 32, 62, 65, 93, 94, 95 e 100» sono sostituite dalle seguenti: «In attuazione degli articoli 31, 32, 61, 62, 65, 93, 94, 95 e 100»;

b) dopo la lettera a) è inserita la seguente: «a.1) l'elenco provinciale delle imprese forestali.»;



2. Dopo il comma 2 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Provincia n. 51-158/Leg. del 2008 è inserito il seguente: «2-bis. Ai fini del Titolo I.1:

a) per servizi in ambito forestale, si intendono i servizi del settore selvicolturale della filiera foresta - legno funzionali all'espletamento delle attività selvicolturali, delle utilizzazioni forestali, delle opere in ambito forestale nonché la scortecciatura e la cippatura in bosco. Rientrano inoltre tra i servizi in ambito forestale il trattamento della vegetazione nell'alveo dei corsi d'acqua e il taglio delle piante in bosco che condizionano l'esercizio di altri servizi, ai sensi delle disposizioni forestali provinciali attuative dell'art. 98 della legge provinciale, purché non a fini commerciali;

b) per utilizzazioni forestali a fini commerciali si intendono le attività consistenti nel taglio delle piante in bosco in quantità superiore alle soglie previste dalle disposizioni forestali stabilite ai sensi dell'art. 98 della legge provinciale, nonché l'allestimento con sistemi moto-manuali o meccanizzati, l'esbosco con trattore e verricello o con gru a cavo o con altri sistemi.»

Art. 3.

Inserimento del Titolo I.1 e dell'art. 6.1 nel decreto del Presidente della Provincia 3 novembre 2008, n. 51-158/Leg

1. Dopo l'art. 6 del decreto del Presidente della Provincia n. 51-158/Leg. del 2008 è inserito il seguente titolo:

«Titolo I.1 (*Elenco provinciale delle imprese forestali*)». — 2. Dopo l'art. 6, nel titolo I.1 del decreto del Presidente della Provincia n. 51-158/Leg. del 2008, è inserito il seguente:

«Art. 6.1 (*Criteri e procedure per la tenuta dell'elenco provinciale delle imprese forestali*). — 1. Ai sensi dell'art. 61 della legge provinciale la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento (CCIAA) provvede alla tenuta dell'elenco provinciale delle imprese forestali con le modalità stabilite con l'accordo di programma previsto dall'art. 19 della legge provinciale 20 dicembre 2005, n. 20. L'elenco è organizzato in più sezioni a seconda dell'attività svolta, della sede legale, della presenza o meno di personale dotato di patentino d'idoneità per la conduzione e l'esecuzione delle utilizzazioni forestali (patentino forestale) alle dipendenze delle imprese iscritte.

2. La CCIAA provvede inoltre alla pubblicazione dell'elenco previsto dal comma 1 su apposito sito Internet; a tal fine la stessa redige un profilo informativo di ciascuna impresa con le informazioni fornite dalle imprese stesse ai sensi dell'art. 6.6.

3. L'elenco e il profilo informativo dell'impresa sono aggiornati periodicamente anche sulla base delle segnalazioni e delle informazioni pervenute dall'impresa alla CCIAA.»

Art. 4.

Inserimento dell'art. 6.2 nel decreto del Presidente della Provincia 3 novembre 2008, n. 51-158/Leg

1. Dopo l'art. 6.1 del decreto del Presidente della Provincia n. 51-158/Leg. del 2008 è inserito il seguente:

«Art. 6.2 (*Effetti dell'iscrizione all'elenco*). — 1. Fermi restando gli effetti previsti dall'art. 61 della legge provinciale, l'iscrizione delle imprese all'elenco è finalizzata anche a:

a) beneficiare degli incentivi alle pluriattività previste per gli imprenditori agricoli dall'art. 26, comma 1, della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull'agricoltura), se le imprese forniscono in via principale, anche nell'interesse di terzi, servizi in ambito forestale;

b) accedere alle attività di qualificazione e aggiornamento promosse dalla Provincia ai sensi dell'art. 60, comma 2, della legge provinciale;

c) beneficiare della pubblicazione del profilo informativo delle imprese ai sensi dell'art. 6.1, comma 2.»

Art. 5.

Inserimento dell'art. 6.3 nel decreto del Presidente della Provincia 3 novembre 2008, n. 51-158/Leg

1. Dopo l'art. 6.2 del decreto del Presidente della Provincia n. 51-158/Leg. del 2008 è inserito il seguente:

«Art. 6.3 (*Criteri per l'iscrizione all'elenco*). — 1. Ai sensi dell'art. 61 della legge provinciale e fermo restando quanto previsto dall'art. 91 della stessa, sono iscritte all'elenco le imprese in possesso delle capacità tecnico-professionali valutate dalla CCIAA nel rispetto dei requisiti previsti da questo articolo nonché le imprese iscritte in analoghi elenchi regionali istituiti ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'art. 7 della legge n. 5 marzo 2001, n. 57), o in analogo registro pubblico dello Stato di appartenenza per le imprese aventi sede legale in uno dei paesi membri dell'Unione Europea.

2. Le capacità tecnico-professionali delle imprese per l'esecuzione delle attività previste dall'art. 61, comma 1, della legge provinciale consistono nel possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) svolgimento da parte di almeno un operatore legato all'impresa in modo stabile ed esclusivo delle predette attività, nei tre anni precedenti alla data d'iscrizione;

b) possesso di un attestato di partecipazione a specifici corsi di formazione in relazione alla tipologia di attività svolta dall'impresa da parte di almeno un operatore legato all'impresa in modo stabile ed esclusivo. A tal fine la CCIAA e la Provincia organizzano dei corsi di formazione e riconoscono gli attestati relativi ad altri corsi ritenuti equipollenti;

c) possesso di titolo di studio relativo a una istruzione secondaria tecnico-professionale, oppure universitaria, in materie agro-forestali e ambientali da parte di almeno un operatore legato all'impresa in modo stabile ed esclusivo.

3. L'iscrizione all'elenco è inoltre subordinata al possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

a) iscrizione al registro delle imprese o al registro economico amministrativo se si tratta dei soggetti previsti dagli articoli 7 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 (Regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge n. 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile);

b) non trovarsi in stato di fallimento, salvo che la procedura sia stata dichiarata chiusa ai sensi dell'art. 118 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza per le imprese aventi sede legale in uno dei paesi membri dell'Unione Europea;

c) essere in regola con obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza previsti dalla normativa vigente nel luogo dove sono prestati i servizi;

d) non trovarsi in stato d'interdizione legale oppure d'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

e) non avere riportato condanne passate in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione e della sospensione della pena:

1) a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell'ambiente;

2) alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, oppure per un delitto in materia tributaria;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un delitto non colposo;

f) non essere sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), o a una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere), oppure a misure di sicurezza non detentive.



4. I requisiti previsti dal comma 3, lettere *d)*, *e)* e *f)*, devono essere posseduti, caso per caso, dai soggetti di seguito elencati:

- a)* titolare dell'impresa individuale;
- b)* soci delle società in nome collettivo;
- c)* soci accomandatari delle società in accomandita semplice;
- d)* componenti del consiglio di amministrazione delle società di capitali e cooperative e altri soggetti collettivi;
- e)* legali rappresentanti, in caso di altre forme giuridiche di impresa diverse da quella individuale.»

Art. 6.

Inserimento dell'art. 6.4 nel decreto del Presidente della Provincia 3 novembre 2008, n. 51-158/Leg

«1. Dopo l'art. 6.3 del decreto del Presidente della Provincia n. 51-158/Leg. del 2008 è inserito il seguente:

Art. 6.4 (*Iscrizione, rinnovo o decadenza dall'elenco*). — 1. L'impresa, mediante il suo titolare o il legale rappresentante, presenta alla CCIAA la domanda di iscrizione all'elenco utilizzando i modelli predisposti dalla CCIAA. La domanda è corredata dalla documentazione, anche in forma di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante i dati anagrafici del richiedente, il possesso da parte dell'impresa dei requisiti previsti dall'art. 6.3, nonché le informazioni sull'impresa previste dall'art. 6.6.

2. La CCIAA, in collaborazione con la struttura provinciale competente e con le modalità stabilite nell'ambito dell'accordo di programma previsto dall'art. 19 della legge provinciale n. 20 del 2005, entro sessanta giorni accoglie oppure rigetta la domanda, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti e comunica il provvedimento all'impresa richiedente.

3. L'iscrizione all'elenco ha durata di cinque anni che decorrono dalla data di adozione del provvedimento da parte della CCIAA. L'iscrizione all'elenco può essere rinnovata su iniziativa dell'impresa durante l'ultimo anno della sua validità e comunque almeno sessanta giorni prima della scadenza. Per il rinnovo dell'iscrizione l'impresa dichiara la permanenza dei requisiti per l'iscrizione e fornisce, se del caso, gli aggiornamenti e le variazioni di quanto precedentemente dichiarato. Per la procedura di rinnovo si applica quanto previsto dai commi 1 e 2 con la riduzione a metà dei termini. In caso di mancata presentazione di domanda di rinnovo o di tardiva presentazione della stessa, l'iscrizione decade.»

Art. 7.

Inserimento dell'art. 6.5 nel decreto del Presidente della Provincia 3 novembre 2008, n. 51-158/Leg

1. Dopo l'art. 6.4 del decreto del Presidente della Provincia n. 51-158/Leg. del 2008 è inserito il seguente:

«Art. 6.5 (*Criteri e procedure per la sospensione dall'elenco*). — 1. La sospensione dell'iscrizione all'elenco è disposta nei seguenti casi:

- a)* mancanza, perdita o falsa dichiarazione dei requisiti per l'iscrizione dell'impresa ai sensi dell'art. 6.3;
- b)* risoluzione del contratto per gravi inadempienze rispetto alle attività previste dall'art. 61, comma 2, della legge provinciale a carico dell'impresa segnalate alla CCIAA dagli altri contraenti o dall'arbitro eventualmente indicato nel contratto;
- c)* accertamento di un'infrazione dell'impresa di particolare rilevanza alle leggi in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro.

2. Nel caso di perdita dei requisiti per l'iscrizione, l'impresa è tenuta, entro trenta giorni decorrenti dal giorno in cui cessano di sussistere i requisiti stessi, a darne comunicazione alla CCIAA, la quale provvede d'ufficio alla sospensione.

3. A prescindere dalle segnalazioni dell'impresa ai sensi del comma 2, se la CCIAA accerta il verificarsi di uno dei casi indicati dal comma 1, ne dà comunicazione all'impresa interessata, la quale ha trenta giorni di tempo per produrre controdeduzioni oppure per sanare la propria posizione. Dopo sessanta giorni dalla comunicazione, se permangono le condizioni per la sospensione, la CCIAA sospende l'iscrizione dell'impresa dandone comunicazione alla stessa.

4. La sospensione non modifica il termine del periodo di validità dell'iscrizione. Della sospensione è data pubblicità anche sul sito Internet previsto dall'art. 6.1, comma 2. La sospensione dell'iscrizione decorre dalla data di adozione del provvedimento da parte della CCIAA.

5. Nel caso previsto dal comma 1, lettera *a)*, la durata della sospensione è stabilita dalla CCIAA e non può in ogni caso superare un anno. La CCIAA revoca la sospensione quando accerta, anche su segnalazione dell'impresa, che la stessa soddisfa nuovamente i requisiti per l'iscrizione. Al termine del periodo di sospensione, se i requisiti non sono ristabiliti, l'iscrizione decade.

6. Nei casi previsti dal comma 1, lettere *b)* e *c)*, la durata della sospensione è di novanta giorni. Alla scadenza di tale termine la sospensione decade automaticamente. Durante la sospensione può essere presentata la domanda di rinnovo dell'iscrizione; in tal caso la domanda non incide sulla durata della sospensione.»


Art. 8.

Inserimento dell'art. 6.6 nel decreto del Presidente della Provincia 3 novembre 2008, n. 51-158/Leg

1. Dopo l'art. 6.5 del decreto del Presidente della Provincia n. 51-158/Leg. del 2008 è inserito il seguente:

«Art. 6.6 (*Informazioni sull'impresa*). — 1. Per consentire alla CCIAA la creazione del profilo informativo previsto dall'art. 6.1, comma 2, al momento della presentazione della domanda d'iscrizione o di rinnovo l'impresa forestale fornisce, anche in forma di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, le seguenti informazioni essenziali ai fini dell'iscrizione, riferite all'anno precedente a quello della domanda:

- a)* elenco di attrezzature e macchinari rilevanti per la caratterizzazione dell'impresa;
- b)* numero di operatori e relativa tipologia di rapporto di lavoro con l'impresa;
- c)* elenco delle attività previste dall'art. 61, comma 1, della legge provinciale svolte dall'impresa;
- d)* superfici boschive sulle quali l'impresa esercita attività di gestione forestale ai sensi dell'art. 56 della legge provinciale, anche con riferimento a quelle iscritte sul fascicolo aziendale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999 n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173);
- e)* possesso di dichiarazioni rilasciate da Società Organismo di Attestazione (SOA) della presenza dei requisiti minimi di qualificazione previsti dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici oppure certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee serie UNI UN ISO 9001/14000 rilasciata da organismo certificatore accreditato;
- f)* elenco dei corsi di formazione frequentati dagli operatori dell'impresa. Per ogni corso è riportata la data, il luogo, l'ente promotore e i contenuti.



2. Se l'impresa effettua utilizzazioni forestali a fini commerciali, le informazioni minime essenziali di cui al comma 1 comprendono anche:

a) il numero degli operatori, tra quelli computati al comma 1, lettera b), in possesso del patentino forestale oppure di altro titolo rilasciato da altri soggetti fuori Provincia e riconosciuto dalla struttura provinciale competente come equipollente al patentino forestale;

b) la quantità di legname allestito dall'impresa, distinta per anno di attività, per committenza e per tipologia di lavorazione, con riferimento al triennio precedente a quello della domanda. In particolare, la tipologia di lavorazione è indicata distinguendo tra lavorazione in conto terzi, lavorazione per acquisto da parte dell'impresa stessa di legname in piedi e lavorazioni in gestione affidata.»

Art. 9.

Inserimento dell'art. 6.7 nel decreto del Presidente della Provincia 3 novembre 2008, n. 51-158/Leg

1. Dopo l'art. 6.6 del decreto del Presidente della Provincia n. 51-158/Leg. del 2008 è inserito il seguente:

«Art. 6.7 (*Disposizioni finali e transitorie*). — 1. Fino al massimo di un anno decorrente dalla data di entrata in vigore di questo titolo le imprese possono svolgere le attività previste dall'art. 61, comma 2, della legge provinciale a prescindere dall'iscrizione nell'elenco delle imprese forestali.

2. Durante il periodo indicato dal comma 1, la CCIAA, anche sulla base del registro delle imprese e del REA, individua le imprese potenzialmente interessate all'iscrizione all'elenco, le informa sui contenuti di questo titolo e fornisce loro il relativo supporto tecnico per l'iscrizione, anche in collaborazione con la struttura provinciale competente.»

Il presente decreto sarà pubblicato nel «*Bollettino ufficiale*» della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 27 settembre 2012

DELLAI

(Omissis).

12R0699

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
15 ottobre 2012, n. 35.

Regolamento relativo al servizio di coordinamento immigrazione e alla consulta provinciale per l'immigrazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 44/I-II del 30 ottobre 2012)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 3 settembre 2012, n. 1303

EMANA

il seguente regolamento:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le funzioni e le attività del Servizio di coordinamento per l'immigrazione in attuazione dell'art. 3, comma 2, della legge provinciale 28 ottobre 2011, n. 12, nonché le modalità di nomina dei membri della Consulta provinciale per l'immigrazione in qualità di rappresentanti delle cittadine e dei cittadini stranieri, in attuazione dell'art. 6, comma 3, lettera h), della legge provinciale 28 ottobre 2011, n. 12.

TITOLO II

SERVIZIO DI COORDINAMENTO IMMIGRAZIONE

Art. 2.

Funzioni e attività del Servizio

1. Il Servizio di coordinamento immigrazione, di seguito denominato Servizio, svolge attività di sensibilizzazione, informazione e consulenza in tema di immigrazione e integrazione.

2. Il Servizio propone corsi di formazione a favore del personale provinciale, volti all'apprendimento di una cultura dell'integrazione.

3. Il Servizio promuove l'organizzazione di eventi e di convegni sul tema dell'immigrazione e integrazione.

Art. 3.

Attività di relazione e collaborazione

1. Il Servizio coordina la rete delle ripartizioni provinciali e degli enti strumentali della Provincia Autonoma di Bolzano, interessati alla tematica dell'immigrazione e integrazione, che nominano una loro referente qualificata o un loro referente qualificato.

2. Il Servizio collabora con i componenti delle Giunte comunali e comprensoriali incaricati delle questioni inerenti all'integrazione delle cittadine e dei cittadini stranieri, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge provinciale 28 ottobre 2011, n. 12.


3. Il Servizio facilita uno scambio di buone pratiche e promuove reti con soggetti pubblici e privati che operano nel settore dell'immigrazione e dell'integrazione.

Art. 4.

Osservazione del fenomeno migratorio

1. Il Servizio monitora il fenomeno migratorio e le iniziative nell'ambito dell'integrazione e delle migrazioni in provincia di Bolzano tramite la raccolta di dati e documenti quantitativi e qualitativi, in collaborazione con l'Istituto provinciale di statistica (ISTAT) e l'Osservatorio del mercato del lavoro, e può rivolgersi anche ad altri enti ed istituti di ricerca e gestori di dati statistici.

2. Il Servizio redige un rapporto annuale sull'immigrazione e sull'integrazione in provincia di Bolzano. Per la stesura del rapporto il Servizio può avvalersi anche della collaborazione di enti pubblici e privati, di università ed esperti del settore.



Art. 5.

Pianificazione e progettazione

1. Il Servizio collabora alla stesura del programma pluriennale sull'immigrazione di cui all'art. 4 della legge provinciale 28 ottobre 2011, n. 12.

2. Il Servizio coordina, attua e collabora a progetti rivolti alle tematiche dell'immigrazione e dell'integrazione.

Art. 6.

Organizzazione

1. Il Servizio svolge le proprie attività ed esercita le proprie funzioni all'interno della Ripartizione provinciale del Lavoro.

2. Il Servizio si avvale per proprio funzionamento di personale con comprovata qualificazione professionale nel settore.

TITOLO III

CONSULTA PROVINCIALE PER L'IMMIGRAZIONE

Capo I

NOMINA DEI MEMBRI DELLA CONSULTA PROVINCIALE PER L'IMMIGRAZIONE

Art. 7.

Modalità operative per la comunicazione delle candidature

1. La presentazione delle candidature per la nomina dei rappresentanti delle cittadine e dei cittadini stranieri all'interno della Consulta provinciale per l'immigrazione, di seguito denominata Consulta, ha luogo in seguito a:

a) lettera dell'Assessore o dell'Assessora competente per l'immigrazione, con la quale si invitano le Consulte per le cittadine ed i cittadini stranieri dei comuni con più di 20.000 abitanti a presentare la candidatura di due dei propri membri, nonché le associazioni e le comunità delle cittadine e dei cittadini stranieri presenti sul territorio a comunicare la candidatura dei propri rappresentanti;

b) comunicati a mezzo stampa ed avvisi tramite media e sul sito web della Ripartizione Lavoro, recanti l'invito dell'Assessore o dell'Assessora competente per l'immigrazione a comunicare le candidature, anche individuali, al Servizio di coordinamento immigrazione, nonché ulteriori eventuali iniziative, anche di carattere pubblico, per illustrare ruolo, funzioni della Consulta e modalità di partecipazione.

Art. 8.

Termini per l'invio delle candidature

1. Le candidature devono pervenire con nota scritta al Servizio di coordinamento immigrazione entro 30 giorni dalla relativa richiesta.

Art. 9.

Requisiti d'idoneità alla candidatura

1. Le candidate ed i candidati di cui all'art. 6, comma 3, lettera h), della legge provinciale 28 ottobre 2011, n. 12, devono possedere uno dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza di uno Stato estero appartenente o non appartenente all'Unione europea oppure doppia cittadinanza, italiana e straniera;

b) aver ottenuto la concessione della cittadinanza italiana.

2. La candidata o il candidato di cui all'art. 6, comma 3, lettera h), della legge provinciale 28 ottobre 2011, n. 12, deve possedere i seguenti requisiti di idoneità:

a) maggiore età;

b) iscrizione all'anagrafe dei residenti in uno dei comuni della Provincia Autonoma di Bolzano;

c) assenza di condanne penali, di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di condanne all'interdizione dai pubblici uffici, di decisioni civili e provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa e di procedimenti penali pendenti.

3. La candidata o il candidato dimostra il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 tramite dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, da presentare al momento della richiesta di candidatura.

4. Le cittadine ed i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea devono essere in possesso di un regolare titolo di soggiorno valido o in corso di rinnovo, comprovato da copia del titolo di soggiorno posseduto.

Art. 10.

Criteri di valutazione delle candidature

1. La procedura di verifica e valutazione delle candidature, verte sui seguenti criteri:

a) presenza dei requisiti di idoneità alla candidatura, previsti dal presente regolamento di esecuzione;

b) comprovata esperienza, competenza ed impegno in materia di immigrazione e nell'area dell'integrazione della candidata o del candidato;

c) valutazione dell'anzianità di residenza della candidata o del candidato e relativo legame con il territorio.

2. L'individuazione dei membri della Consulta rappresentanti dei cittadini e delle cittadine stranieri, ha luogo in base alla rappresentanza attuale delle nazionalità presenti sul territorio provinciale, suddivise nelle seguenti macro-regioni continentali: Paesi UE, Paesi europei non appartenenti all'UE, Africa, America, Asia, a tenuto conto del trend dei flussi migratori e della flessibilità dei relativi mutamenti numerici.

3. Per quanto attiene la rappresentanza di genere si applicano le disposizioni di cui alla legge provinciale 8 marzo 2010, n. 5, e successive modifiche.

4. Per ciascun membro effettivo è nominato un membro supplente.

5. Il venir meno di uno dei requisiti d'idoneità di cui ai punti precedenti, comporta la decadenza della carica di membro della Consulta.

Capo II

CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

Art. 11.

Convocazione delle sedute

1. La Consulta è convocata dal o dalla Presidente.

2. Ai membri effettivi e supplenti viene comunicato, almeno sette giorni prima della riunione, l'invito scritto con l'indicazione dell'ora, del luogo e dell'ordine del giorno. L'invito può pervenire anche solo tramite e-mail.


Art. 12.

Svolgimento delle sedute

1. Le sedute della Consulta sono valide se è presente almeno la metà più uno dei relativi membri.

2. I pareri, le proposte e le delibere della Consulta vengono adottate a maggioranza dei presenti.

3. L'elezione della o del Vicepresidente della Consulta avviene, nella prima riunione, a maggioranza assoluta dei membri; se dopo due votazioni non viene aggiunta la maggioranza richiesta, è sufficiente la maggioranza dei presenti.



4. La Consulta può organizzarsi in sottocommissioni per l'assolvimento di adempimenti particolari.

5. La o il Presidente della Consulta può invitare alle sedute, in relazione a particolari tematiche oggetto di trattazione, esperte ed esperti esteri, dirigenti e funzionari e funzionario dell'Amministrazione provinciale competenti per materia.

Art. 13.

Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento trovano applicazione le disposizioni generali relative all'ordinamento degli organi collegiali provinciali.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 15 ottobre 2012

DURNWALDER

12R0700

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
15 ottobre 2012, n. 36.

Regolamento di esecuzione concernente il Centro di tutela contro le discriminazioni.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 44/I-II del 30 ottobre 2012)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 10 settembre 2012 n. 1347

Emana:

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento definisce, in esecuzione dell'art. 5, comma 3, della legge provinciale 28 ottobre 2011, n. 12, le modalità di funzionamento del Centro di tutela contro le discriminazioni, di seguito denominato «Centro di tutela».

Art. 2.

Monitoraggio e segnalazione

1. Il Centro di tutela provvede alla rilevazione e alla raccolta di casi ritenuti discriminatori, nonché degli elementi utili ad accertarne la pertinenza e consentirne l'analisi ed il trattamento.

2. Al Centro di tutela possono essere segnalati casi di presunte attività discriminatorie di cui all'art. 5, comma 1, della legge provinciale 28 ottobre 2011, n. 12, anche attraverso un numero telefonico o un indirizzo di posta elettronica dedicato. La segnalazione può essere effettuata da:

a) singole persone, in qualità di vittime o testimoni di discriminazione;

b) enti pubblici, privati e rappresentanti dell'associazionismo;

c) gruppi non formali di interesse.

3. Il Centro di tutela raccoglie le segnalazioni e trasmette agli organi provinciali interessati o coinvolti eventuali notifiche di comportamenti discriminatori avvenuti presso uffici pubblici.

Art. 3.

Formazione e sensibilizzazione

1. Il Centro di tutela organizza e svolge attività informativa, formativa e di sensibilizzazione nonché studi scientifici per promuovere e realizzare una cultura finalizzata alla tutela del diritto di uguaglianza, delle pari opportunità e della piena cittadinanza degli individui e volta al contrasto dei fenomeni discriminatori.

Art. 4.

Reti e collaborazioni

1. Il Centro di tutela opera, attraverso appositi protocolli di intesa, con una rete di istituzioni locali e soggetti attivi nel settore della tutela, nonché con associazioni e gruppi non formali di interesse che si occupano di migranti, di persone con background migratorio o di gruppi etnici, o ancora di questioni di genere, di orientamento sessuale, di disabilità o di religione, tutti localmente attivi nella promozione e nella tutela del diritto all'uguaglianza.

2. I rapporti di collaborazione tra l'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (UNAR) ed il Centro di tutela sono disciplinati con apposito protocollo d'intesa.

3. Per la progettazione e la realizzazione delle attività previste dal presente regolamento di esecuzione, il Centro di tutela può intervenire in forma diretta o avvalersi, tramite convenzione, anche della collaborazione di enti pubblici e privati, di università ed esperti/esperte del settore.

Art. 5.

Assistenza

1. Il Centro di tutela si occupa di ogni caso di discriminazione dal momento della sua segnalazione sino alla conclusione dell'eventuale attività di mediazione.

2. Qualora la mediazione non producesse esiti positivi, il Centro di tutela, a seconda delle necessità dei singoli casi e nei casi che rivestano interesse collettivo, può avvalersi del sostegno delle reti di collaborazione di cui all'art. 4, per garantire in tempo utile adeguata tutela alla persona per la quale è stato chiesto l'intervento.

3. Nei casi ritenuti più rilevanti, il Centro di tutela esprime un parere sulla discriminazione e illustra alla persona richiedente le eventuali forme di tutela garantite dall'ordinamento giuridico in materia.

Art. 6.


Pareri e proposte

1. Per la formulazione delle proposte e dei pareri riguardanti le competenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera e), della legge provinciale 28 ottobre 2011, n. 12, il Centro di tutela può consultare la Ripartizione provinciale Avvocatura della Provincia nonché chiedere informazioni e consulenza agli uffici della Difesa civica, della Consigliera di Parità e del/della Garante per l'infanzia e l'adolescenza, con i quali potrà stipulare apposite convenzioni a seconda delle rispettive competenze.

Art. 7.

Relazione annuale

1. Il Centro di tutela presenta pubblicamente una relazione annuale, nella quale vengono illustrati i risultati dell'attività svolta, i dati relativi alle segnalazioni pervenute, i casi trattati, gli esiti conseguiti nonché le raccomandazioni agli organi amministrativi e legislativi. Tutti i dati sono trattati in forma anonima ed aggregata, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.



Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 15 ottobre 2012

DURNWALDER

12R0701

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
18 ottobre 2012, n. 37.

Area Istruzione e formazione musicale in lingua italiana.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 44/I-II del 30 ottobre 2012)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 17 settembre 2012 n. 1393

Emana:

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. In esecuzione dell'art. 14, commi 3 e 6, della legge provinciale 23 dicembre 2010, n. 15, e dell'art. 1, comma 2, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è istituita l'area Istruzione e formazione musicale in lingua italiana, facente capo al Dipartimento Istruzione e Formazione italiana.

2. Ai sensi della legge provinciale 3 agosto 1977, n. 25, e successive modifiche, l'area di cui al comma 1 ha il compito di promuovere e di divulgare la cultura musicale, intesa come mezzo di educazione e di sviluppo culturale, tramite l'istituzione di apposite offerte di formazione, di produzione artistica e di ricerca, nonché mediante l'adozione di tutti gli altri provvedimenti ritenuti idonei all'assolvimento di detti compiti.

3. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2 l'area si avvale di personale docente che opera nelle varie sedi locali.

4. I comuni sono tenuti a mettere gratuitamente a disposizione dell'area Istruzione e formazione musicale in lingua italiana i locali necessari per l'organizzazione, la realizzazione e l'amministrazione dell'attività; devono provvedere inoltre a sostenere le spese per il regolare funzionamento di tali locali, quali quelle per arredamento, corrente elettrica, acqua, riscaldamento e pulizia.

Art. 2.

Competenze dell'area

Istruzione e formazione musicale in lingua italiana

1. L'area Istruzione e formazione musicale in lingua italiana, in quanto parte integrante del sistema formativo provinciale, provvede a:

a) pianificare, attuare e controllare le attività di cui all'art. 1, comma 2;

b) pianificare la costituzione e dislocazione delle diverse sedi sul territorio provinciale, al fine di garantire la formazione musicale di base e un'adeguata offerta pedagogico-musicale;

c) gestire le proprie sedi locali, che svolgono l'attività didattica nel rispettivo bacino di utenza e assolvono un importante compito di formazione pubblica con l'offerta di corsi strumentali e vocali e con attività di canto lirico, corale, musica d'insieme, ricerca e divulgazione, contribuendo in misura determinante allo sviluppo complessivo della personalità;

d) elaborare i piani didattici e le regole procedurali interne;

e) pianificare ed organizzare l'aggiornamento del personale;

f) valutare le attività svolte;

g) collaborare con altri enti, organizzazioni, associazioni, con scuole dell'infanzia e scuole di ogni ordine e grado;

h) svolgere attività di ricerca, divulgazione e valorizzazione del patrimonio musicale;

i) curare l'edizione di pubblicazioni e di contributi scientifici, nonché l'organizzazione di conferenze e di convegni divulgativi e scientifici;

j) curare l'attività didattico-artistica.

Art. 3.

*Autonomia funzionale
e centro di responsabilità amministrativa*

1. All'area Istruzione e formazione musicale in lingua italiana è riconosciuta autonomia funzionale ai sensi dell'art. 14, comma 3, della legge provinciale 23 dicembre 2010, n. 15, e nei limiti delle disposizioni del presente regolamento. L'area è il centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1. I fondi assegnati dalla Provincia a quest'area sono integrati dai contributi di altri enti pubblici o privati, nonché dalle rette di frequenza degli allievi e delle allieve. I fondi complessivamente a disposizione sono distribuiti e impiegati nel rispetto degli indirizzi espressi dal direttore/dalla direttrice del Dipartimento Istruzione e Formazione italiana.

2. Le rette di frequenza sono regolamentate e stabilite con deliberazione della Giunta provinciale.

Art. 4.

Coordinamento dell'area

1. L'area Istruzione e formazione musicale in lingua italiana fa capo a un coordinatore/una coordinatrice. Al coordinatore/alla coordinatrice spetta il ruolo di direttore/diretta superiore del personale didattico e amministrativo dell'area.

Art. 5.

Funzioni del coordinatore/della coordinatrice

1. Il coordinatore/la coordinatrice dell'area Istruzione e formazione musicale in lingua italiana esercita le sue funzioni sulla base degli indirizzi e degli obiettivi concordati con il direttore/la direttrice di dipartimento preposto/preposta. Esercita inoltre le funzioni attribuite ai direttori e alle direttrici di ripartizione dagli articoli 10 e 13 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche. Al coordinatore/alla coordinatrice competono in particolare la consulenza professionale, la direzione e il controllo in riferimento a tutti gli aspetti didattici e musicali.

2. Il coordinatore/la coordinatrice dell'area Istruzione e formazione musicale in lingua italiana definisce il piano dell'offerta formativa, previo parere del collegio docenti e d'intesa con il direttore/la direttrice del Dipartimento Istruzione e Formazione italiana.

3. Il coordinatore/La coordinatrice dell'area Istruzione e formazione musicale in lingua italiana può adottare, di concerto con il direttore/la direttrice del Dipartimento Istruzione e Formazione italiana, regolamenti interni per l'organizzazione delle attività dell'area.

4. Il coordinatore/La coordinatrice dell'area Istruzione e formazione musicale in lingua italiana nomina i e le responsabili delle proprie sedi locali.

Art. 6.

Comitato consultivo

1. È costituito un comitato consultivo avente funzioni di supporto e di consulenza nello specifico settore, composto da:

a) l'Assessore/Assessora competente o un suo delegato/una sua delegata;



b) il direttore/la direttrice del Dipartimento Istruzione e Formazione italiana o un suo delegato/una sua delegata;

c) il coordinatore/la coordinatrice dell'area Istruzione e formazione musicale in lingua italiana;

d) il vice coordinatore/la vice coordinatrice dell'area Istruzione e formazione musicale in lingua italiana;

e) un responsabile pedagogico-organizzativo/ una responsabile pedagogico-organizzativa, nominato o nominata dal direttore/dalla direttrice del Dipartimento Istruzione e Formazione italiana;

f) due membri espressi dal collegio docenti.

2. Al comitato consultivo spetta inoltre il controllo sulla spesa.

3. Per le attività di cui ai commi 1 e 2 spetta unicamente il rimborso delle spese sostenute.

Art. 7.

Conferenza dei responsabili e delle responsabili dei gruppi di lavoro

1. La Conferenza dei responsabili e delle responsabili dei gruppi di lavoro, eletti dai e dalle docenti, si riunisce mensilmente, elabora proposte e studia soluzioni per il miglioramento dell'offerta formativa dell'area Istruzione e formazione musicale in lingua italiana.

2. La Conferenza dei responsabili e delle responsabili dei gruppi di lavoro è convocata e presieduta dal coordinatore/dalla coordinatrice dell'area Istruzione e formazione musicale in lingua italiana.

Art. 8.

Assegnazione del personale

1. Il personale insegnante e amministrativo in organico alla data del 31 agosto 2012 presso il disciolto Istituto per l'educazione musicale in lingua italiana «A. Vivaldi» è assegnato all'area, ferme restando le previsioni di cui all'art. 6, comma 3, della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10.

Art. 9.

Patrimonio

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 l'intero patrimonio del disciolto Istituto per l'educazione musicale in lingua italiana «A. Vivaldi» passa alla Provincia autonoma di Bolzano e la stessa subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi.

Art. 10.

Norma transitoria

1. In prima applicazione la direttrice reggente dell'Istituto per l'educazione musicale in lingua italiana «A. Vivaldi» è incaricata del coordinamento dell'area Istruzione e formazione musicale in lingua italiana di cui all'art. 1.

2. Le delibere del Consiglio di amministrazione del disciolto Istituto per l'educazione musicale in lingua italiana «A. Vivaldi» rimangono in vigore, per quanto compatibili con il presente regolamento, finché non saranno sostituite da nuovi provvedimenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 18 ottobre 2012

DURNWALDER

12R0702

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
22 ottobre 2012, n. 38.

Linee guida per la predisposizione del masterplan per la realizzazione della rete d'accesso in fibra ottica nei comuni dell'Alto Adige.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 44/I-II del 30 ottobre 2012)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 15 ottobre 2012, n. 1516;

Emana:

il seguente regolamento:

Art. 1.

Finalità

1. La legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 2, prevede che ogni comune dell'Alto Adige provveda all'elaborazione di un piano di sviluppo della rete a banda larga. A tal fine la Provincia ha predisposto le seguenti linee guida, nelle quali sono indicate le finalità del piano generale, di seguito denominato masterplan, e specificati tutti i dati necessari per la futura programmazione della rete d'accesso in fibra ottica.

Art. 2.

Rilievo delle strutture

1. Per progettare la rete d'accesso in fibra ottica, occorre innanzitutto rilevare le utenze presenti sul territorio, suddividendole per tipologia, in modo da definire in maniera dettagliata quali sono le necessità di connessione.

2. Le utenze da collegare possono essere suddivise nelle seguenti tipologie:

a) strutture pubbliche (municipio, distretto sanitario, scuole, asili, uffici pubblici, sedi dei vigili del fuoco, sedi della protezione civile, biblioteche, ecc.);

b) zone produttive;

c) esercizi pubblici (alberghi, ecc.);

d) aziende (artigiani, uffici, studi di progettazione, ecc.);

e) abitazioni private;

f) strutture di telecomunicazione (centrali tele foniche, tralicci, ecc.).

3. Nel rilevare le utenze che dovranno essere collegate tramite una rete in fibra ottica va indicato anche lo stato attuale delle connessioni a banda larga.

4. La localizzazione delle singole utenze deve essere riportata su una planimetria georeferenziata e i dati devono essere resi disponibili per l'inserimento in un sistema GIS.

Art. 3.

Architettura della rete d'accesso

1. Per disegnare l'architettura di rete devono essere definiti innanzitutto i nodi di distribuzione (PoP), a partire dai quali verranno realizzati i collegamenti fisici con ogni singolo utente.

2. Nei nodi vengono installate le apparecchiature necessarie per la gestione ed il funzionamento della rete; pertanto, per definirli bisogna tenere conto di quanto segue:

a) la dimensione richiesta per i PoP principali varia da un minimo di 15 m2 ad un massimo di 30 m2; i PoP principali concentrano tutti i flussi dati provenienti direttamente dai singoli utenti ed anche dagli eventuali PoP secondari dislocati sul territorio comunale;



b) la dimensione dei PoP secondari, che sono sostanzialmente degli armadi e hanno bisogno di uno spazio abbastanza ridotto, può essere indicativamente pari a 80 cm (larghezza) x 60 cm (profondità) x 200 cm (altezza). Essi possono essere utilizzati, ad esempio, per la gestione delle utenze di una frazione del comune. Nei PoP secondari devono essere utilizzati, di regola, solo ripartitori passivi, ovvero apparecchiature che non hanno bisogno di alimentazione elettrica;

c) le apparecchiature che vengono installate nei PoP primari producono molto calore e pertanto il locale che le accoglie deve poter essere climatizzato;

d) le apparecchiature devono poter funzionare anche nel caso di un black-out, per cui nel locale deve esserci spazio a sufficienza per poter installare dei gruppi di continuità (ad es. batterie tampone);

e) il locale deve essere accessibile direttamente dall'esterno in modo da garantire la possibilità di intervento 24 ore su 24, indipendentemente dagli orari di apertura dell'edificio in cui è dislocato;

f) nel caso in cui gli operatori telefonici richiedano l'autorizzazione per installare apparati attivi, è necessario riservare un eventuale spazio a tal fine all'interno del PoP o in un locale adiacente.

3. Per la scelta del PoP è da preferire un locale esistente (di proprietà pubblica), che si trovi in una posizione centrale rispetto alle utenze da servire. In mancanza di un locale con le caratteristiche descritte, si rende necessario individuare una posizione idonea in cui realizzare una nuova struttura.

4. Una volta definita la posizione del PoP, bisogna progettare i collegamenti che si diramano dal PoP stesso e che raggiungono ogni singolo utente. Tali collegamenti sono costituiti da uno o più cavi che partono dal nodo di distribuzione e si diramano sul territorio passando in prossimità degli utenti da servire.

5. Vicino ad ogni singolo utente può essere predisposto un apposito pozzetto nel quale questo cavo viene sezionato; da qui, con un cavo specifico, si realizza il collegamento dell'utente finale.

6. In pratica la rete d'accesso deve essere progettata con una tipologia cosiddetta ad albero, realizzando così una configurazione punto – punto (P2P).

7. Sulla base delle informazioni raccolte e tenendo conto delle scelte progettuali fatte, si può definire il numero di fibre da posare per realizzare la rete, tenendo presenti i seguenti aspetti:


a) per realizzare un collegamento fisico tra il PoP e l'utente finale è necessario disporre di una fibra per ogni singolo collegamento;

b) nel dimensionare il cavo si deve considerare lo sviluppo territoriale del comune e prevedere la necessaria ridondanza di fibre. Indicativamente il cavo può essere dimensionato aumentando il numero di fibre di una quantità variabile dal 30% al 40% rispetto al numero delle utenze esistenti.

8. La definizione del numero di fibre necessarie a garantire i collegamenti di tutti gli utenti permette quindi di scegliere la capacità del cavo di dorsale (48, 96, 144, 192 oppure 288 fibre) e di conseguenza il tipo di infrastruttura che lo deve accogliere.

9. La tubazione principale che si dirama dal nodo di rete può essere realizzata posando un tritubo (oppure tre monotubi) costituito da tubi di diametro pari a 50 mm.

10. I pozzetti nei quali viene sezionato il cavo dal quale poi si realizza il collegamento ad ogni singolo utente devono avere una dimensione di 80 x 125 cm. Da ogni pozzetto può diramarsi un massimo di 10 microtubi (diametro interno 10 mm e diametro esterno 12 mm se utilizzati per sotto-tubare una tubazione esistente, oppure diametro esterno 14 mm se interrati direttamente), ognuno dei quali va direttamente all'utente finale, oppure confluisce in un pozzetto di dimensioni minori (40 x 70 cm), dal quale a sua volta è possibile collegare più utenze.



Schema di collegamento tra la dorsale principale e i singoli utenti

11. Queste indicazioni sono di carattere generale e consentono un dimensionamento di massima della rete. Fermo restando il rispetto di tutti i criteri di base forniti sinora, nulla vieta di utilizzare sistemi di collegamento diversi.

12. Al fine di garantire il necessario collegamento anche alle case isolate, che spesso si trovano a grande distanza dai centri abitati e per le quali la realizzazione del collegamento in fibra ottica verrà inevitabilmente posticipata nel tempo, va attentamente valutata la possibilità di ricorrere a tecnologie wireless, che garantiscano comunque in tempi brevi l'accesso al web in banda larga.

Art. 4.

Rilievo delle infrastrutture esistenti

1. Un passo fondamentale nella redazione del masterplan è il rilievo delle reti di infrastrutture presenti sul territorio che sono in grado di accogliere un cavo in fibra ottica.

2. I cavi utilizzati per la realizzazione delle reti sono dielettrici e quindi i cavidotti nei quali sono già posati i cavi elettrici possono essere utilizzati per l'ulteriore posa di cavi in fibra ottica. I dati da rilevare per poter considerare l'utilizzo di una tubazione esistente sono i seguenti:

a) dimensione del tubo di protezione;

b) posizione planimetrica della tubazione;

c) tubazione utilizzata oppure vuota;

d) qualora vi sia già un altro cavo, bisogna evidenziare la tipologia del cavo (elettrica, fibra ottica, cavo in rame per telecomunicazioni, ecc.);

e) proprietario dell'infrastruttura.


3. Per la posa della fibra ottica si possono utilizzare i cavidotti (tubi di protezione) in cui sono già presenti cavi di tipo elettrico (collegamento degli utenti o la rete dell'illuminazione pubblica), oppure cavi in rame per telecomunicazioni.

4. La rete fognaria può essere utilizzata per la posa di cavi in fibra ottica, ma – dati i particolari accorgimenti necessari – è bene limitarsi ad utilizzarla solo nel caso di collegamenti principali (ad es. capoluogo del comune con le singole frazioni).

5. Per poter prendere in considerazione una tubazione, bisogna quanto meno eseguire un'ispezione sommaria della tubazione stessa, aprendo i pozzetti d'ispezione e verificando, almeno visivamente, le condizioni dell'infrastruttura (ad es. pulita, piena di terra, ecc.) e riportandone lo stato in un apposito database.

6. La localizzazione delle singole tratte utilizzabili deve essere riportata su una planimetria georeferenziata e i dati devono essere resi disponibili per l'inserimento in un sistema GIS.

7. Nella raccolta dei dati sulle infrastrutture esistenti è particolarmente importante evidenziare anche i piani di sviluppo delle reti che i singoli gestori hanno in programma di realizzare. Questo permette sicuramente una programmazione più razionale dello sviluppo della rete in fibra ottica.



Art. 5.

Rilievo delle reti in fibra ottica esistenti

1. Ai fini della progettazione della rete d'accesso, è importante verificare la presenza di tratte in fibra ottica oppure di vere e proprie reti in fibra ottica già presenti sul territorio.

2. La posizione e la consistenza di queste reti o tratti di rete devono essere rilevate e riportate in una planimetria georeferenziata e i dati devono essere resi disponibili per l'inserimento in un sistema GIS.

3. In tal caso le caratteristiche dei PoP e il dimensionamento della rete si devono tarare sulla base dell'infrastruttura già disponibile.

Art. 6.

Stesura del masterplan

1. Tutte le informazioni raccolte in base alle indicazioni fornite in precedenza, nonché i dimensionamenti definiti in sede di progettazione della rete d'accesso devono essere riportati in un unico elaborato, al fine di rappresentare in maniera chiara il risultato finale, ovvero la rete completa.

2. Oltre ad essere rappresentati sotto forma di planimetria, questi dati devono essere resi disponibili anche in formato digitale (formato CAD), in modo da poter essere inseriti nel sistema informativo territoriale (GIS).

3. In base all'art. 2, comma 3, della legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 2, una volta approvati, i piani devono essere trasmessi alla Giunta provinciale, la quale elaborerà il piano generale, ovvero il masterplan. Per tale motivo i piani devono essere elaborati in formato CAD, con i dati di localizzazione georeferenziati nel sistema di coordinate UTM WGS84-ETRS89.

4. La parte grafica deve essere accompagnata da una relazione tecnica e da eventuali altri elaborati (documentazione fotografica ecc.) utili ad esplicitare in maniera chiara e dettagliata tutti i passi fatti per giungere alla redazione del piano stesso, nonché la parte finale di descrizione del piano stesso.

5. Le varie fasi di realizzazione del piano devono essere riassunte in un apposito cronoprogramma.

6. Ai sensi della legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 2, è necessario predisporre una stima di massima dei costi da sostenere per realizzare la rete d'accesso.

7. Gli elaborati predisposti dai singoli comuni vengono pubblicati in un sistema web che viene messo a disposizione dalla Provincia ai Comuni secondo le seguenti modalità:

a) accesso al sistema tramite login, che permette di visualizzare solamente il territorio comunale di propria competenza;

b) inserimento dei dati grafici e delle informazioni GIS secondo le maschere proposte dal sistema;

c) pubblicazione «in provvisorio» dei dati inseriti riguardanti il masterplan;

d) avviso della pubblicazione del masterplan ai comuni limitrofi, agli enti ed alle società operanti sul territorio, con l'invito a presentare le proprie osservazioni entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

e) recepimento da parte del comune delle eventuali osservazioni o proposte formulate dalle parti interessate e predisposizione delle necessarie modifiche;

f) verifica da parte dell'Ufficio provinciale Infrastrutture ed opere ambientali dei dati inseriti e conseguente validazione del masterplan, che così viene pubblicato nella sua versione «definitiva».

8. Qualora, nel corso del tempo, un comune abbia la necessità di apportare delle modifiche al proprio piano, la procedura da seguire è sostanzialmente simile a quella della prima pubblicazione; in tal caso verrà evidenziato come provvisorio, in attesa di validazione, solamente il nuovo inserimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 22 ottobre 2012

DURNWALDER

12R0703

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 ottobre 2012, n. 0215/Pres.

Regolamento per la concessione del contributo straordinario alle associazioni di volontariato che svolgono attività di trasporto malati, anziani e disabili previsto dall'articolo 9, comma 11, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14. (Assestamento del bilancio 2012).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 45 del 7 novembre 2012)

IL PRESIDENTE

Visto l'articolo 9, commi da 9 a 12, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007) che autorizza l'Amministrazione regionale a sostenere l'attività di trasporto di malati, anziani e disabili mediante un contributo straordinario alle associazioni di volontariato aventi sede nel territorio regionale, sottoposte al regime delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, che abbiano utilizzato nel corso dell'anno 2011 la tessera finalizzata all'ottenimento di misure di sostegno per l'acquisto di carburanti;

Visto in particolare il comma 11 del citato articolo 9 che demanda a un regolamento le modalità di concessione e rendicontazione del contributo nonché di presentazione delle domande;

Visto l'articolo 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 7;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1791 del 18 ottobre 2012;


Decreta:

1. È emanato il «Regolamento per la concessione del contributo straordinario alle associazioni di volontariato che svolgono attività di trasporto malati, anziani e disabili previsto dall'articolo 9, comma 11, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14» nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO



Regolamento per la concessione del contributo straordinario alle associazioni di volontariato che svolgono attività di trasporto di malati, anziani e disabili previsto dall'articolo 9, comma 11, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento di bilancio 2012).

Art. 1.
Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 9, comma 11, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007) disciplina le modalità di presentazione delle domande e di concessione e rendicontazione del contributo straordinario alle associazioni di volontariato che svolgono attività di trasporto di malati, anziani e disabili al fine di favorire la loro mobilità, migliorare la loro autonomia, la vita di relazione e garantire l'integrazione sociale.

Art. 2.
Soggetti beneficiari del contributo e requisiti

1. Beneficiarie del contributo sono le associazioni che svolgono attività di volontariato ai sensi dell'articolo 2 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato) in possesso di tutti i seguenti requisiti:

a) essere iscritte nel registro regionale di cui all'articolo 6 della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12 (Disciplina dei rapporti tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato);

b) essere sottoposte alla disciplina tributaria prevista per le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus);

c) avere sede nel territorio regionale;

d) aver utilizzato nel corso dell'anno 2011, per il rifornimento dei mezzi intestati all'associazione, l'identificativo per l'acquisto di carburante per autotrazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 (Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo).

Art. 3.
Presentazione della domanda

1. Per l'ottenimento del contributo gli interessati presentano, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, domanda alla Direzione centrale Salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali utilizzando il modello allegato A) al presente regolamento.

2. La domanda contiene l'elenco delle spese ammissibili di cui all'articolo 4, che si prevedono di sostenere entro il 31 dicembre 2012 per l'attività di trasporto di malati, anziani e disabili.

3. Le domande sono inviate tramite raccomandata con avviso di ricevimento oppure consegnate a mano. In caso di invio con raccomandata fa fede la data del timbro postale di accettazione e si considerano presentate nei termini le domande pervenute entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine. Qualora i termini coincidano con una giornata festiva, gli stessi si intendono prorogati al primo giorno successivo non festivo. Le domande che pervengono oltre i termini vengono archiviate; dell'archiviazione viene data comunicazione al soggetto richiedente.

Art. 4.
Determinazione della spesa ammissibile

1. Le spese ammissibili a contributo sono esclusivamente quelle sostenute per svolgere l'attività di trasporto di malati, anziani e disabili con veicoli intestati all'associazione e sono le seguenti:

a) spese per l'acquisto di carburante per autotrazione;

b) spese per l'effettuazione di controlli di manutenzione ordinaria e per la sostituzione dei materiali usurabili e consumabili, in misura massima pari a 0,50 euro per chilometro percorso;

c) spese per la pulizia e l'igienizzazione, in misura massima pari a 0,50 euro per chilometro percorso.

2. Non sono in ogni caso ammissibili:

a) spese varie, quali quelle prive di una specifica destinazione;

b) spese di rappresentanza;

c) spese per oneri finanziari;

d) spese per l'acquisto di veicoli;

e) imposte, tasse e sanzioni.

Art. 5.
Ammontare del contributo

1. Le risorse disponibili sono ripartite fra le associazioni ammesse a contributo in modo proporzionale alla spesa riconosciuta ammissibile, fino a concorrenza della stessa.

Art. 6.
Obblighi dei beneficiari

1. Le associazioni beneficiarie del contributo devono tenere un registro sul quale vengono annotati, per ogni trasporto di persone malate, anziane e disabili effettuato, il nominativo delle persone trasportate, il tragitto e i chilometri percorsi.

Art. 7.
Cumulo di contributi

1. Il contributo è cumulabile con contributi previsti da altre normative per la medesima finalità, salvo non sia diversamente stabilito dalle norme che li disciplinano.

Art. 8.
Modalità di concessione ed erogazione del contributo

1. Il contributo è concesso ed erogato in via anticipata in un'unica soluzione.

Art. 9.
Rendicontazione

1. La rendicontazione avviene secondo quanto previsto dall'articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) entro i termini stabiliti nel decreto di concessione del contributo.

2. Alla documentazione presentata a titolo di rendiconto è allegata una relazione descrittiva delle attività di trasporto svolte con il sostegno del contributo concesso.

3. In sede di rendicontazione il soggetto beneficiario presenta una dichiarazione attestante l'entità e la provenienza degli altri contributi pubblici e privati eventualmente ottenuti per la medesima finalità. Qualora la somma di tali contributi superi l'ammontare dei costi effettivamente rimasti a carico del beneficiario, il contributo è conseguentemente rideterminato.

Art. 10.
Ispezioni e controlli

1. Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000 la Direzione può effettuare presso i soggetti beneficiari ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione ai contributi concessi, anche allo scopo di verificare la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rilasciate.

2. La Direzione provvede a effettuare la verifica contabile a campione prevista dall'articolo 43 della legge regionale 7/2000 su almeno il dieci per cento della documentazione presentata a rendiconto.



Art. 11.
Modifiche all'allegato

1. Eventuali modifiche ed integrazioni all'allegato A) al presente regolamento sono disposte con decreto del Direttore competente, da pubblicarsi sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

Art. 12.
Rinvii

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applica la legge regionale 7/2000.

Art. 13.
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.
(*Omissis*).

12R0704

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
9 ottobre 2012, n. 54/R.

Regolamento di attuazione dell'articolo 136 della legge regionale 27 dicembre 2011 n. 66 (Legge finanziaria per l'anno 2012).

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Toscana del 15 ottobre 2012*)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento:
(*Omissis*)

Art. 1.
Oggetto

1. In attuazione dell'art. 7 della legge regionale 27 giugno 1997, n. 45 (Norme in materia di risorse energetiche), il presente regolamento definisce le modalità e i criteri a cui gli enti locali delle aree geotermiche si attengono nella riscossione e nella destinazione delle risorse derivanti dai contributi geotermici di cui all'art. 16, comma 4, lettera b) del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'art. 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99).

Art. 2.
Modalità di riscossione

1. La riscossione delle risorse derivanti dai contributi geotermici è delegata ai comuni delle aree geotermiche che la effettuano in conformità al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

2. I comuni delle aree geotermiche, nel rispetto della normativa regionale e statale vigente, possono effettuare la riscossione di cui al comma 1 anche tramite organismi di diritto pubblico o privato dagli stessi partecipati.

Art. 3.

Ripartizione delle risorse tra i comuni e loro destinazione intesa tra gli enti locali delle aree geotermiche

1. Le risorse derivanti dai contributi geotermici di cui all'art. 16, comma 4, lettera b) del decreto legislativo n. 22/2010 sono ripartite fra i comuni in cui è compreso il campo geotermico coltivato, proporzionalmente all'arca delimita o dall'insieme dei titoli di coltivazione, assicurando comunque, una quota non inferiore al 60 per cento ai comuni sede di impianti.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate a progetti diretti a:

- a) realizzare o innovare, al fine di una loro maggiore efficienza energetica, impianti di teleriscaldamento;
- b) aumentare l'efficienza energetica degli immobili e degli impianti;
- c) attrarre investimenti di operatori economici nei settori dell'ambiente o dell'energia, con particolare riferimento alle attività di recupero e bonifica, nonché a quelle di produzione di energia sostenibile ed efficienza energetica;
- d) realizzare interventi, anche in frastrutturali, funzionali allo sviluppo sociale ed economico delle aree interessate.

3. È data priorità ai:

- a) progetti integrati di area, che prevedano il coinvolgimento di almeno due comuni;
- b) progetti cantierabili;
- c) progetti per i quali è richiesta una minore intensità di aiuto;
- d) progetti specifici di produzione di energia mediante l'impiego di fonti di energia rinnovabile, con particolare riguardo e priorità ai teleriscaldamenti urbani a fluido geotermico, alla produzione di energia elettrica prodotta dal surriscaldamento del vapore geotermico con caldaie alimentate a biomassa e con priorità per quei progetti che prefirano un sistema di rete sul territorio;
- e) progetti infrastrutturali comprendenti sia infrastrutture materiali che immateriali, ed anche interventi a favore di una edilizia eco-sostenibile pubblica e privata utilizzando il modello sperimentato con distretti energetici abitativi (DEA), di cui alla deliberazione di Giunta regionale 2 aprile 2007, n. 227 (Indirizzi e criteri per la realizzazione di Distretti Energetici Abitativi);
- f) progetti di sviluppo turistico, produttivo e commerciale con produzione e utilizzo delle fonti di energia rinnovabile;
- g) progetti di sviluppo socio-economico e culturale.

4. I comuni delle aree geotermiche stipulano un'intesa fra loro di durata annuale, rinnovabile, per stabilire le modalità di riscossione, le modalità con cui destinare le risorse ai progetti di cui al comma 2 ed il relativo procedimento di selezione dei progetti.

Art. 4.
Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 22/2010 ed alla legge regionale n. 45/1997.

Art. 5.
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della regione Toscana (BURT).

Il presente regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 9 ottobre 2012

ROSSI

12R0694



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
9 ottobre 2012, n. 55/R.

Regolamento di attuazione dell' articolo 76 bis, comma 8, legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) in merito all'istituzione del Fascicolo Sanitario Elettronico.

(Pubblicato nel Bollettino della
Regione Toscana del 15 ottobre 2012)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento:

(Omissis)

Art. 1.

*Oggetto del regolamento
(art. 76-bis, comma 8, legge regionale /2005)*

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 76-bis, comma 8, della legge regionale 24 febbraio 2005 n. 40, (Disciplina del servizio sanitario regionale) individua i dati e i documenti sanitari e socio-sanitari che confluiscono nel fascicolo sanitario elettronico (FSE), le operazioni eseguibili, i soggetti del servizio sanitario regionale (SSR) e dei servizi socio-sanitari che aderiscono al sistema provvedendo alla formazione ed implementazione del FSE, nonché le modalità organizzative di espressione del consenso.

Art. 2.

Destinatari (art. 76-bis, comma 8, legge regionale n. 40/2005)

1. Usufruiscono del FSE tutti gli assistiti dalle aziende sanitarie della Regione Toscana, per i quali sia prevista dalla normativa vigente l'emissione della tessera sanitaria-carta nazionale dei servizi (TS-CNS), di cui all'art. 11, comma 15 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122.

Art. 3.

Accesso al FSE (art. 76-bis, comma 8, legge regionale n. 40/2005)

1. Lo strumento per l'accesso dell'assistito al proprio FSE è la CNS, dotata di un codice di accesso personale e segreto.

2. Il FSE è uno strumento a disposizione dell'interessato, che può decidere di farlo consultare ai professionisti e agli operatori sanitari.

3. Nei casi di emergenza sanitaria o di igiene pubblica, rischio grave, imminente e irreparabile per la salute e l'incolumità fisica dell'interessato, i medici del SSR possono accedere al FSE secondo le modalità specificate nell'art. 11.

4. Ogni accesso alle informazioni contenute nel FSE è registrato in apposita sezione a disposizione dell'interessato.

Art. 4.

Consenso (art. 76-bis, comma 8, legge regionale n. 40/2005)

1. Il FSE può essere attivato solo dopo che l'assistito ha preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati inseriti nel FSE ed ha espresso un esplicito consenso alla sua attivazione.

2. Il consenso all'attivazione del FSE può essere espresso presso uno dei punti di attivazione individuati, oppure per via telematica previa attivazione e autenticazione tramite TS-CNS.

3. Nel caso di minore o di persona sottoposta a tutela, il consenso deve essere espresso dal tutore, mediante l'esibizione di un proprio documento di identità. In caso di attivazione telematica il consenso deve essere espresso dal tutore, che ha provveduto all'attivazione della TS-CNS del minore o del tutelato mediante esibizione di un proprio documento di identità.

4. Al raggiungimento della maggiore età, il consenso deve essere confermato da un'espressa manifestazione di volontà del neo-maggiorenne, dopo aver preso visione dell'informativa, recandosi ad uno dei punti di attivazione. Qualora il consenso non sia confermato esplicitamente, il FSE viene disattivato dopo tre mesi dal raggiungimento della maggiore età, in maniera equivalente ad una esplicita operazione di revoca del consenso, di cui al comma 6.

5. Nei casi in cui l'interessato sia impossibilitato per motivi di salute ad attivare personalmente il proprio FSE, lo stesso può delegare all'attivazione un altro soggetto, che deve produrre una delega sottoscritta dal delegante accompagnata dalla copia di un documento di identità dello stesso e un proprio documento d'identità.

6. L'interessato può in ogni momento revocare, con accesso telematico o tramite dichiarazione resa presso uno dei punti di attivazione, il consenso prestato in precedenza.

7. La revoca di cui al comma 6 determina l'interruzione dell'alimentazione del FSE e la disabilitazione dell'accesso, senza conseguenze in ordine all'erogazione delle prestazioni del SSR e dei servizi socio-sanitari. Il FSE viene comunque alimentato da eventuali correzioni dei dati che lo hanno composto fino alla revoca del consenso, da parte degli organismi sanitari che hanno generato tali dati.

8. In caso di successiva riattivazione vengono resi nuovamente visibili nel FSE i dati che lo hanno implementato fino alla precedente operazione di revoca, ivi comprese le correzioni anche successive alla revoca del consenso.

9. Una volta disattivato, il FSE resta disponibile in conformità agli obblighi di legge per 10 anni.

10. Il consenso all'attivazione del FSE vale anche quale consenso per l'accesso al proprio FSE da parte di professionisti ed operatori sanitari nei casi di emergenza sanitaria o igiene pubblica, rischio grave, imminente e irreparabile per la salute e l'incolumità fisica dell'interessato, secondo le modalità specificate nell'articolo 11.

11. All'interessato deve essere garantita la possibilità di esercitare, in ogni momento, i diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione (dei dati personali) nei confronti dei dati personali trattati nel FSE. Tali diritti sono esercitati direttamente nei confronti dei titolari del trattamento, che possono dare riscontro alle richieste dell'interessato mediante annotazione delle modifiche, senza alterazione della documentazione di riferimento.

12. All'interessato devono inoltre essere garantite facili modalità di consultazione del proprio FSE.

Art. 5.

*Formazione e implementazione del FSE
(art. 76-bis, comma 8, legge regionale n. 40/2005)*

1. Una volta prestato il consenso alla sua attivazione, e ad eccezione dei dati disciplinati da disposizioni normative a maggior tutela dell'anonimato, l'assistito può decidere se il suo FSE sia alimentato in maniera automatica, per cui tutti i dati e i documenti sanitari e socio-sanitari vi confluiscono automaticamente, oppure in maniera selettiva, alimentando il proprio FSE per ogni singolo dato e documento sanitario e socio-sanitario o per classi di essi, tramite una sezione separata del fascicolo in cui vengono mostrate le sole informazioni di sintesi e non il suo dettaglio. L'assistito può variare la modalità di alimentazione in qualsiasi momento.



2. L'assistito ha il diritto di oscurare dal FSE dati e documenti sanitari e socio-sanitari che lo hanno precedentemente alimentato; in questo caso i dati e i documenti sanitari e socio-sanitari oscurati vengono mantenuti in una sezione separata del FSE con le sole informazioni di sintesi e non il loro dettaglio; i dati e i documenti sanitari e socio-sanitari oscurati possono comunque essere nuovamente inseriti fra i contenuti del FSE.

Art. 6.

*Dati soggetti a tutela dell'anonimato
(art. 76-bis, comma 8, legge regionale n. 40/2005)*

1. I dati e i documenti sanitari e socio-sanitari disciplinati da disposizioni normative a maggiore tutela dell'anonimato, in particolare quelle a tutela delle vittime di atti di violenza sessuale o di pedofilia, delle persone sieropositive, di chi fa uso di sostanze stupefacenti, di sostanze psicotrope e di alcool, delle donne che si sottopongono a un'interruzione volontaria di gravidanza o che decidono di partorire in anonimato, nonché con riferimento ai servizi offerti dai consultori familiari, possono essere resi visibili solo previo esplicito consenso dell'interessato, ferma restando la possibilità per l'assistito di ricorrere alla prestazione in anonimato, che rende impossibile da parte dei soggetti che erogano le prestazioni l'alimentazione del FSE.

2. È responsabilità dei professionisti o degli operatori sanitari che erogano la prestazione acquisire l'esplicito consenso dell'interessato.

Art. 7.

Soggetti del SSR e dei servizi socio-sanitari abilitati alla formazione e implementazione del FSE (art. 76-bis, comma 8, legge regionale n. 40/2005)

1. I soggetti che nello svolgimento della loro attività professionale nell'ambito di un processo di cura alimentano in maniera continuativa il FSE sono:

- a) aziende sanitarie;
- b) i medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, inclusi i loro sostituti e coloro che esercitano in forma associata;
- c) ogni altro soggetto, anche privato, che operi all'interno del SSR e dei servizi socio-sanitari.

2. La titolarità del trattamento dei dati personali è dell'esercente la professione sanitaria o dell'organismo socio sanitario presso cui sono redatte le informazioni sanitarie che alimentano il FSE.

3. Ciascuna categoria di titolari di cui al comma 1 può accedere alle informazioni sanitarie che ha prodotto, anche ai fini di verificarne la correttezza su segnalazione dell'interessato.

Art. 8.

*Dati e documenti che confluiscono nel FSE
(art. 76-bis, comma 8, legge regionale n. 40/2005)*

1. Il FSE è costituito da un indice che lega i dati personali dell'interessato a tutte le prestazioni che lo riguardano e che garantisce la visibilità delle stesse. I dati personali sono composti dai dati anagrafici contenuti nell'anagrafe regionale degli assistiti e dalle informazioni amministrative relative alla posizione dell'interessato nei confronti del SSR e dei servizi socio-sanitari.

2. Il FSE si alimenta a partire dalla data in cui l'assistito esprime per la prima volta il proprio consenso alla sua attivazione. Fanno eccezione i dati relativi ad esenzioni per patologia e vaccinazioni per le quali viene mostrato il dato attivo o in corso di validità.

3. I dati e documenti sanitari e socio-sanitari, rilasciati da soggetti del SSR e dei servizi socio-sanitari, sono tutti quelli che riguardano l'assistito nel suo percorso all'interno del SSR., tra i quali:

- a) referti;
- b) accessi e verbali di pronto soccorso;
- c) lettere di dimissioni;
- d) schede di dimissione ospedaliera;

- e) registri operatori;
- f) assistenza domiciliare;
- g) assistenza residenziale e semiresidenziale;
- h) profilo sanitario sintetico «patient summary»;
- i) bilanci di salute;
- j) erogazione farmaci;
- k) prescrizioni farmaceutiche;
- l) vaccinazioni;
- m) certificati.

4. I dati anagrafici, conservati separatamente dai dati idonei a rivelare lo stato di salute in applicazione dell'art. 22, comma 7, decreto legislativo n. 196/2003 sono ricongiungibili, al momento dell'accesso ai dati stessi da parte di un utente autorizzato, ai dati e documenti sanitari e socio-sanitari tramite la funzione di gestione dell'indice, di cui è titolare del trattamento la Regione.

5. L'indice contiene anche le informazioni sul consenso che l'assistito ha espresso relativamente all'attivazione del FSE e alla visibilità delle prestazioni ivi contenute.

Art. 9.

*Profilo sanitario sintetico «patient summary»
(art. 76-bis, comma 8, legge regionale n. 40/2005)*

1. Il profilo sanitario sintetico «patient summary» è il documento socio sanitario informatico redatto e aggiornato dal medico di medicina generale/pediatra di libera scelta, che riassume la storia clinica del paziente e la sua situazione corrente.

2. La finalità del profilo sanitario sintetico «patient summary» è di favorire la continuità di cura, permettendo un rapido inquadramento del paziente al momento di un contatto non previsto, come in caso di emergenza e pronto soccorso.

3. I dati essenziali che compongono il profilo sanitario sintetico «patient summary» sono riconducibili a quelli individuati nelle «Linee guida nazionali - Il fascicolo sanitario elettronico», di cui all'intesa tra Governo, Regioni e Province autonome del 10 febbraio 2011, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 34).

4. La titolarità del trattamento dei dati contenuti nel profilo sanitario sintetico «patient summary» è del medico di medicina generale e pediatra di libera scelta, che procede alla redazione dello stesso.

5. Nell'ambito del FSE, il medico di medicina generale/pediatra di libera scelta rende disponibile il profilo sanitario sintetico «patient summary» tramite l'azienda sanitaria con la quale è in rapporto di convenzione, al fine di alimentare il FSE, e per i soli cittadini che lo hanno attivato.

Art. 10.

*Taccuino personale del cittadino
(art. 76-bis, comma 8, legge regionale n. 40/2005)*

1. Nell'ambito del FSE è prevista una sezione riservata all'interessato denominata «taccuino personale del cittadino» che vi può inserire dati e informazioni personali, file di documenti sanitari, un diario di eventi rilevanti, promemoria per i controlli medici periodici.

2. Le informazioni e i documenti inseriti nel taccuino personale del cittadino risultano dati non certificati.

3. I dati e documenti con cui l'assistito alimenta questa sezione del FSE vengono resi disponibili tramite l'azienda sanitaria di iscrizione.



Art. 11.

Accesso in emergenza
(art. 76-bis, comma 8, legge regionale n. 40/2005)

1. Nei casi di emergenza sanitaria o igiene pubblica, rischio grave, imminente e irreparabile per la salute e l'incolumità fisica dell'interessato, i medici del SSR e dei servizi socio-sanitari, utilizzando la propria TS-CNS/Carta Operatore, possono accedere al FSE dell'interessato.

2. Lo stato di emergenza di cui al comma 1 è esplicitamente dichiarato e sottoscritto dal medico del SSR e le sue dichiarazioni e gli accessi ai dati sono memorizzati in maniera tale che l'interessato possa verificarli, consultando il suo FSE.

3. In tali situazioni le informazioni del FSE che possono essere consultate sono quelle rese visibili dall'assistito, secondo le modalità di cui al precedente art. 6.

Art. 12.

Operazioni eseguibili
(art. 76-bis, comma 8, legge regionale n. 40/2005)

1. Sui dati personali e documenti sanitarie socio-sanitari contenuti nel FSE possono essere effettuate operazioni di registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, interconnessione, blocco, cancellazione e distruzione, da parte di ciascun titolare sui dati di propria competenza.

2. I dati di cui al comma 1 non possono essere oggetto di comunicazione a terzi da parte del titolare, salvo nei casi in cui sia necessario per ottemperare ad obblighi di legge o di regolamento.

3. Per lo svolgimento delle operazioni di conservazione dei dati e documenti sanitari e socio-sanitari e di alimentazione dell'indice, i titolari possono avvalersi dell'attività di fornitori di servizi, espressamente individuati quali responsabili esterni del trattamento dei dati.

Art. 13.

Modalità del trattamento dei dati
(art. 76-bis, comma 8, legge regionale n. 40/2005)

1. I dati personali e i dati e documenti sanitari e socio-sanitari dell'interessato contenuti nel FSE sono memorizzati, distribuiti e indicizzati all'interno di una apposita infrastruttura tecnologica per la gestione del FSE, sono trattati attraverso strumenti elettronici e sono trasmessi attraverso reti telematiche.

2. Ciascun titolare assicura che ogni operazione su tali dati avvenga con un livello di sicurezza elevato ed adotta tutte le misure di sicurezza dei dati e dei sistemi che sono individuate nel disciplinare tecnico, contenuto nell'Allegato A), al presente regolamento.

3. Il disciplinare tecnico di cui al comma 2 è integrato ed aggiornato in relazione all'evoluzione tecnologica.

Art. 14.

Disattivazione del fascicolo in caso di decesso dell'assistito (art. 76-bis, comma 8, legge regionale n. 40/2005)

1. Al momento del decesso dell'assistito, il suo fascicolo viene disattivato ciò determina la disabile nazione dell'accesso. Il fascicolo viene comunque alimentato da eventuali correzioni dei dati che lo hanno composto fino alla disattivazione, da parte degli organismi sanitari che hanno generato tali dati.

2. Il FSE viene conservato per eventuali obblighi di legge per 10 anni.

Il presente regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 9 ottobre 2012

ROSSI


(Omissis)

12R0695

MARCO MANCINETTI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*





MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:


- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA,
piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e
www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.






GAZZETTA UFFICIALE
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2012

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**

- annuale € **300,00**
- semestrale € **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**

- annuale € **86,00**
- semestrale € **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
(€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00


I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 2 1 1 2 4 *

€ 2,00

